



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/137/0068

Roma, 26 febbraio 2004

OGGETTO: Applicazione dell'istituto dell'assegnazione temporanea prevista dall'art. 3, comma 105 legge 350/2003.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP

= ROMA =

Si fa riferimento ad alcuni quesiti da più parti pervenuti sull'applicazione dell'istituto dell'assegnazione temporanea prevista dall'articolo 3, comma 105 legge 350/2003.

Al riguardo si comunica in via preliminare che la specifica questione è stata oggetto di un incontro tra rappresentanti di questa Amministrazione, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nel corso del quale si è convenuto che l'istituto dell'assegnazione temporanea previsto dalla legge finanziaria si riferisce solo ed esclusivamente alla mobilità esterna tra pubbliche amministrazioni, poiché per espressa previsione normativa il perfezionamento dell'intera procedura presuppone "l'assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione".

A ciò si aggiunga che per le Forze di Polizia, in particolare, i criteri oggettivi ed i parametri di valutazione cui far riferimento nella disciplina della mobilità interna sono rimessi, nel rispetto della legge speciale che li regola, alla competenza dell'Amministrazione non necessitando l'intervento di una ulteriore previsione normativa che ne legittimi l'adozione.

Tale interpretazione trova ulteriore conforto nella richiamata previsione secondo la quale l'applicazione del predetto istituto determina una vacanza temporanea nell'organico che rimane indisponibile, diversamente da quanto si verifica nella mobilità interna nella stessa amministrazione, laddove il trasferimento di sede non determina vacanza organica.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Fatta questa premessa deve, inoltre, ritenersi che l'istituto in argomento, essendo riferito ad una mobilità tra amministrazioni pubbliche diverse, non trova applicazione nei confronti del personale appartenente alle Forze di Polizia essendo queste destinatarie di una legislazione speciale che non consente di transitare temporaneamente in amministrazioni diverse da quella di appartenenza.

Per la Polizia di Stato, in particolare, la legge non prevede alcun tipo di mobilità esterna all'amministrazione, salvo quella derivante dal comando o dal fuori ruolo, vietando l'assegnazione anche temporanea ad uffici o reparti non dipendenti dalle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza.

Analogamente, non risulta possibile consentire l'assegnazione temporanea di terzi estranei all'Amministrazione in considerazione delle disposizioni attualmente vigenti in materia di accesso ai vari ruoli delle Forze di Polizia.

Il Direttore dell'Ufficio
Baffa